



**A.S.L. TO3**

Azienda Sanitaria Locale  
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO  
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Epidemi sorveglianza Veterinaria e Servizio Veterinario Sovrazonale

Direttore dr. Vincenzo FEDELE

# Le Guardie Particolari Giurate Zoofile

Studio elaborato a cura del dr. Mario MARINO





**A.S.L. TO3**

Azienda Sanitaria Locale  
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO

Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Veterinario Sovrazonale

Direttore dr. Vincenzo FEDELE

**Le Guardie Particolari Giurate Zoofile**  
**Studio elaborato a cura del dr. Mario MARINO**

## Indice

- pag. 3 Presentazione
- pag. 5 Evoluzione storico normativa
- pag. 10 Le qualifiche di incaricato di pubblico servizio, di pubblico ufficiale e di polizia giudiziaria
- pag. 13 Il volontariato
- pag. 14 L'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189
- pag. 23 Classificazione competenze e relativi confronti tra diversi Servizi che impiegano le Guardie Particolari Giurate
- pag. 25 Le criticità della vigilanza zoofila
- pag. 26 I protocolli di collaborazione tra Associazioni zoofile e ASL: un tentativo di razionalizzare il servizio
- pag. 29 Le possibili evoluzioni
- pag. 29 Elenco allegati



**A.S.L. TO3**

Azienda Sanitaria Locale  
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO

Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Veterinario Sovrazonale

Direttore dr. Vincenzo FEDELE

## Presentazione

La presente dispensa nasce nell'ambito della S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Veterinario Sovrazonale per soddisfare l'esigenza di meglio comprendere i molteplici aspetti normativi che disciplinano le attività delle Guardie Particolari Giurate Zoofile, al fine di poter interagire nel modo più corretto, efficace e razionale possibile.

Infatti la vigilanza sul maltrattamento degli animali d'affezione e sull'identificazione elettronica degli stessi è un'attività particolarmente importante che investe istituzionalmente Comuni, Comunità Montane, Forze di Polizia, Servizi Veterinari delle ASL e, nei limiti stabiliti dalla legge 20 luglio 2004 n. 189 e/o in forza di eventuali specifiche deleghe, le Guardie Particolari Giurate delle Associazioni Protezionistiche e Zoofile riconosciute, purché in possesso del decreto di nomina prefettizio di cui all'art. 5 del D.P.R. 31/03/79.

In tale ottica la S.C. Sanità Animale dell'allora ASL TO10 (nell'anno 2007) e la S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Veterinario Sovrazonale dell'ASL TO3 (nell'anno 2009), hanno predisposto dei Protocolli sperimentali di collaborazione con le Associazioni LIDA (Lega Italiana per i Diritti dell'Animale) ed ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali - Sez. Vinovo) ai fini della vigilanza sul maltrattamento degli animali d'affezione e sull'identificazione elettronica degli stessi.

Tali protocolli sono stati ritenuti validi, appropriati ed opportuni anche dalla Direzione di Sanità Pubblica della Regione Piemonte sottolineando che, qualora rilevati efficaci, potrebbero essere riproposti su tutto il territorio regionale.

La prima esperienza di applicazione dei menzionati protocolli ha già messo in evidenza ottime potenzialità, evidenziando anche l'importanza fondamentale della formazione per poter consentire una adeguata comprensione dei molteplici aspetti che l'interazione dei Servizi veterinari con le Guardie Particolari Giurate zoofile possono far emergere.

Delineare e definire gli ambiti e gli argomenti fondamentali per l'organizzazione dei momenti formativi oltre che delle attività di collaborazione è divenuta quindi una priorità imprescindibile.

Ecco che si è pensato di raccogliere, analizzare e commentare in modo organico e ragionato l'intero corpus normativo di riferimento, partendo dall'evoluzione storico normativa per entrare man mano negli aspetti più specifici ed applicativi.

La dispensa prende in considerazione non solo la normativa, ma anche la ricca ed articolata giurisprudenza e bibliografia che a vario titolo si sono occupate delle varie

implicazioni sulle competenze, prerogative, limiti ed attività delle Guardie Particolari Giurate zoofile.

Gli approfondimenti, che utilizzano anche una selezione di pertinenti documenti allegati, riguardano le qualifiche di incaricato di pubblico servizio, di pubblico ufficiale e di polizia giudiziaria, il volontariato, l'analisi dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004 n. 189, la classificazione delle competenze e relativi confronti tra i diversi Servizi che impiegano le Guardie Particolari Giurate, le criticità della vigilanza zoofila, i protocolli di collaborazione già citati, le possibili evoluzioni, l'utilizzo di uniformi, fregi ecc.

L'intento è quello di mettere a disposizione dei colleghi Veterinari pubblici e delle Associazioni zoofile che impiegano Guardie Particolari Giurate uno strumento agile e sufficientemente completo per trovare elementi di risposta ai molteplici quesiti che vengono sistematicamente sollevati da più parti, favorendo quelle sinergie che possono migliorare l'efficienza della vigilanza sulla tutela degli animali da affezione senza nel contempo incrementare i contenziosi amministrativi che tanto appesantiscono la Pubblica Amministrazione.

Se questa dispensa saprà rispondere anche solo in parte agli obiettivi prefissati sarà comunque fonte di soddisfazione, poiché si ha piena coscienza che tutto è perfezionabile e che in ogni campo il semplice "inizio" pone le basi per consentire ogni successiva proficua evoluzione.

Il Direttore  
S.C. Epidemiologia e Servizio Veterinario Sovrazonale  
e Servizio Veterinario Sovrazonale  
Dr. Vincenzo FEDELE



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
S.C. Epidemiologia Veterinaria e Servizio Veterinario Sovrazonale  
Direttore dr. Vincenzo FEDELE

## **Le Guardie Particolari Giurate Zoofile** **Studio elaborato a cura del dr. Mario MARINO**

### **Evoluzione storico normativa**

L'esistenza delle guardie particolari giurate congiuntamente alle relative attribuzione di specifiche competenze nell'ambito generale della tutela dell'ambiente e degli animali, nel nostro sistema normativo, si è sviluppata ed evoluta, sin dalla nascita dello Stato unitario, sulla base di una nutrita legislazione e giurisprudenza.

Per meglio comprendere tale complesso profilo storico-giuridico si ritiene opportuno tracciare una breve cronistoria dei principali riferimenti normativi.

Già la Legge 20 marzo 1865, n. 2248 per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia (*allegato F Legge sulle opere pubbliche*) all'art. 377<sup>1</sup> disponeva che i verbali di accertamento delle contravvenzioni potessero essere compilati da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione.

Lo stesso principio venne confermato dall'art. 149 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (*Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*)<sup>2</sup> attribuendo la possibilità di elevare contravvenzioni a qualsiasi agente giurato dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi.

La legge 12 giugno 1913, n. 611 *provvedimenti per la protezione degli animali* all'art. 7<sup>3</sup> prevedeva che le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali potessero essere riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché possedessero i requisiti di cui all'Articolo 81 del relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666<sup>4</sup>, il riconoscimento

1 L. 2248/1865 - Art. 377 - I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono esser fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, nonché, da quelli dei comuni e dai carabinieri reali.

2 R.D. 368/1904 - Art. 149 - I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei consorzi, nonché dai Carabinieri reali. A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle Province, dai Comuni e dai consorzi di concessione e di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all'Ingegnere capo del Genio civile nella Provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.

3 L. 611/1913 - Art. 7 - Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché posseggano i requisiti di cui all'Articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, numero 666. Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto. Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30. Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

4 R.D.666/1909 - Art. 81 - I requisiti necessari, perché possa essere attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, sono: 1 essere di età maggiore; 2 saper leggere e scrivere; 3 non essere stati mai condannati per delitti contro le persone, portanti pene restrittive della libertà personale oltre un anno, o per reati di associazione a delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi,

doveva essere fatto dal prefetto con speciale decreto e le guardie dovevano prestare giuramento innanzi al pretore.

Nel corso degli anni i settori d'intervento per i quali il legislatore ha chiamato in causa le guardie particolari giurate sono diventati sempre più numerosi.

Così il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 *Regolamento per l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e dei terreni montani* all'art. 46<sup>5</sup> contemplava anche le guardie particolari nominate dai Comuni, dai corpi morali e dai privati quali organi accertatori delle contravvenzioni alle disposizioni in materia di boschi e di terreni montani.

Il R.D. 8 ottobre 1931, n., 1604, *Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla pesca* (modificato dal R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183) attribuiva il potere di accertare infrazioni anche ad "ogni altro agente giurato della forza pubblica" sotto la direzione delle capitanerie di porto o dei prefetti<sup>6</sup>.

Il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) investiva della facoltà di accertare contravvenzioni pure gli "agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni"<sup>7</sup>

Analoga disposizione in materia di caccia la si può trovare nel R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, *T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*<sup>8</sup> ove venivano incaricati della vigilanza anche le "guardie giurate comunali e campestri", le "guardie giurate in

---

truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque altro titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonché per reati contro il buon costume, salvo i casi di riabilitazione a termine di legge; 4 avere condotta incensurata.

5 R.D. 1126/1926 - Art. 46 - Gli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, gli agenti forestali dello Stato, nonché le guardie particolari nominate dai Comuni, dai corpi morali e dai privati secondo le norme contenute nell'art. 44 del T.U. di leggi 31 agosto 1907, n. 690 (*Testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza*), devono, a norma di legge, trasmettere all'Ispettorato forestale un esemplare del processo verbale delle contravvenzioni alle disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, da essi accertate. Qualora l'infrazione alle disposizioni del regio decreto suddetto importi anche un reato previsto da altre leggi e perseguibile d'ufficio, gli ufficiali ed agenti scopritori dovranno trasmettere un esemplare del processo verbale anche all'Autorità giudiziaria, indipendentemente dall'esperimento di conciliazione della contravvenzione forestale da parte dell'Autorità forestale. Quando la contravvenzione sia stata commessa da amministratori del Comune, l'Ispettorato forestale dovrà darne immediatamente avviso al Prefetto od al Sottoprefetto.

6 R.D. 1604/1931 - Art. 30 - La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidate alla Milizia nazionale forestale (*le attribuzioni relative sono oggi demandate al Corpo forestale dello Stato*), ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle capitanerie di porto, della marina e della aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione delle capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti (*ora Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 52, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. In specifico, l'art. 7 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 così recita: «Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'art. 30 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione. «Agli agenti che le amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, C.P.P.»*).

7 R.D. 1775/1933 - Art. 220 - I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato nonché degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale. I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

8 R.D. 1016/1939 - Art. 68 - La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve. È affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle sezioni della federazione italiana della caccia. I guardiacaccia dei comitati provinciali possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della rispettiva provincia; le guardie giurate delle bandite e riserve anche fuori dei confini della rispettiva bandita o della riserva, limitatamente ai territori dei comuni limitrofi.

servizio presso i concessionari di bandite e di riserve” e le “guardie volontarie delle sezioni della federazione italiana della caccia”.

Per quanto attiene la disciplina della pesca marittima la legge 14 luglio 1965, n. 963 (così come modificata con la legge 25 agosto 1988, n. 381) all’art. 21<sup>9</sup> includeva nelle persone incaricate della vigilanza gli “agenti giurati” e disponeva all’ art. 22<sup>10</sup> che questi fossero nominati dal prefetto previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo

Anche la normativa disciplinante la vigilanza sulla raccolta e la vendita dei tartufi (Legge 16.12.85 n. 752<sup>11</sup>) e dei funghi (Legge 23 agosto 1993, n. 352 - DPR 14 luglio 1995, n. 376<sup>12</sup>) ha preso in considerazione le “guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell’ambiente” e le “guardie giurate campestri” ai fini della specifica vigilanza.

Con l’entrata in vigore della legge 14 agosto 1991, n. 281, *legge quadro in materia di animali di affezioni e prevenzione del randagismo*, il legislatore nazionale, nel fissare i principi basilari della disciplina, stabilì l’obbligo per le regioni di organizzare “corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91).

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio* all’art 27<sup>13</sup> prevedeva di affidare la vigilanza venatoria anche alle guardie

---

<sup>9</sup> L. 963/1965 – Art. 21 - (*Persone incaricate della vigilanza*). Salvo il disposto dell’art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l’accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all’articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competeva, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell’art. 221, ultimo comma, del c.p.p.

<sup>10</sup> L. 963/1965 – Art. 22 - (*Nomina di agenti giurati per la vigilanza*). Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

<sup>11</sup> L. 752/1985 – Art. 15 - La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell’ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto

<sup>12</sup> DPR 376/1995 – Art. 11 - La vigilanza sull’applicazione della Legge 23 Agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 138 del Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

<sup>13</sup> L. 157/1992 – Art. 27 - (*Vigilanza venatoria*) 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi

volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Nel 1993 la Legge n. 352 del 23 agosto *Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati* all'art. 11<sup>14</sup> (successivamente abrogato dall'art. 13 del DPR 14 luglio 1995, n. 376) disponeva di affidare la vigilanza sull'applicazione della legge stessa anche alle guardie giurate campestri ed alle guardie giurate volontarie a condizione che possedessero i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e che avessero prestato giuramento davanti al prefetto.

La legge 20 luglio 2004 n. 189 "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*" introduce, all'art. 6<sup>15</sup>, le possibili funzioni di Polizia Giudiziaria attribuite alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Come è possibile dedurre dal profilo storico-normativo sin qui tracciato esistono diverse funzioni e competenze ed altrettante fonti normative che riguardano le varie tipologie di guardie particolari giurate nell'ambito della tutela dell'ambiente e degli animali e che possiamo classificare in guardie giurate ittiche, venatorie, ambientali e zoofile.

Anche le modalità di nomina sono differenti infatti, con l'attuazione della cosiddetta riforma "Bassanini" (D.L.<sup>VO</sup> 31 marzo 1998 n. 112) è stata trasferita ai presidenti delle province la competenza di nominare le guardie giurate ittiche e venatorie mentre il rilascio dei decreti di riconoscimento delle guardie giurate zoofile e di quelle ecologiche rimane di competenza dei prefetti.

È opportuno specificare che si parla normalmente di "guardie particolari giurate" delle associazioni di volontariato facendo riferimento ai volontari muniti di decreto di riconoscimento rilasciato

---

di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. 5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. 6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione. 7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. 8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie. 9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

14 L. 1352/1993 – Art. 11 -1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie. 2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto. 3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

15 L. 189/2004 – Art. 6 - 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

dall'Autorità competente ai sensi dell'art.138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773 )<sup>16</sup>.

In particolare l'art. 249 del regolamento applicativo del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635)<sup>17</sup> stabilisce che il servizio delle guardie particolari giurate è sottoposto al controllo del Questore, che normalmente lo esplica attraverso l'acquisizione di un "regolamento di servizio". La disciplina citata prevede inoltre l'obbligo per le guardie particolari giurate di portare in servizio l'uniforme o in mancanza il distintivo, l'una e l'altro devono essere approvati dal prefetto.

Per completezza si deve menzionare che esistono altre tipologie di "Guardie" disciplinate da normative diverse (specifiche norme regionali) e con differente tipologia di nomina citiamo ad esempio le guardie ambientali volontarie (GAV- L.R. Toscana n. 7 / 98 – Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale ), la GAV, una volta nominata, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed ha funzioni di agente di polizia amministrativa per espressa disposizione della citata norma ma non è una guardia giurata.

In Piemonte, Emilia Romagna sono state istituite e specificatamente disciplinate anche le guardie ecologiche volontarie (GEV), ma a differenza delle GAV toscane, quest'ultime sono nominate guardie giurate dai prefetti previa richiesta delle province.

Emerge quindi, in conclusione, che il panorama normativo nazionale è evidentemente complesso e che non esiste allo stato attuale una legge quadro che regoli la materia della vigilanza volontaria in modo complessivo facendo definitiva chiarezza su competenze, qualifiche e funzioni delle guardie volontarie.

Poiché si riscontra spesso una certa confusione tra le varie tipologie di guardie volontarie - *giurate e non* (in particolare ittiche, venatorie, ambientali, ecologiche e zoofile, escludendo comunque le guardie particolari giurate che lavorano alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato), dopo la presente introduzione storico-normativa di carattere generale, si cercherà di focalizzare il presente lavoro con una specifica trattazione delle guardie particolari giurate zoofile,

---

<sup>16</sup> R.D. 773/1931 – art 138 - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto; 5) essere persona di buona condotta morale; 6) essere munito della carta di identità; 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. (\*) Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.(\*\*) La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.(\*\*\*) – (\*) (\*\*)(\*\*\*) *"Commi aggiunti dall'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente "disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132"*.

<sup>17</sup> R.D. 635/1940 – art 249 - Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della Legge. Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952.

sebbene la giurisprudenza esistente spesso si riferisca a casistiche più complesse (ad esempio il contenzioso relativo alle competenze in materia ambientale delle guardie zoofile oppure sulle competenze inerenti gli animali da affezione da parte della guardie ambientali ecc.).

Prima di scendere nei dettagli su competenze, poteri e relativi limiti delle guardie particolari giurate zoofile appare utile riportare le nozioni di “incaricato di pubblico servizio”, “pubblico ufficiale” e “agente / ufficiale di polizia giudiziaria”.

### **Le qualifiche di incaricato di pubblico servizio, di pubblico ufficiale e di polizia giudiziaria.**

Per **incaricato di pubblico servizio** si intende chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Con il Decreto Legge 8 Aprile 2008 anche la Guardia Particolare Giurata, che lavora alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, è diventata un "incaricato di pubblico servizio": « Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. » (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza all'art. 138, punto 3).

Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 del codice penale:

**Art. 357 del Codice penale:** “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica.

Dopo la legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("*È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione*"), Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198).

La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica.

È pubblico ufficiale anche chi *concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche* (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191)

Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l'Ente pubblico non è *condicio sine qua non* per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II, 90/186992).

La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cas. Sez. Un. Pen. N. 92/191171), ma "occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico" (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910).

Sono pubblici ufficiali coloro che: “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione” e sono muniti di poteri decisionali; di certificazione, di attestazione, di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796), di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).

L'esercizio di fatto delle funzioni, senza che cioè ci sia stata una investitura formale, è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale, a patto che non si commetta il reato di usurpazione di potere (Cass. Pen. V sez., 84/163468). In questo caso la linea di demarcazione tra la

liceità e l'illiceità della funzione è molto sottile.

Tra le funzioni pubbliche devono essere ricomprese anche quelle di natura consultiva, *anche se svolte all'interno di un organo collegiale*.(Cass. Pen., Sez. VI, 95/202649)

La figura di pubblico ufficiale si distingue, non senza confusioni, da quella di incaricato di pubblico servizio. Giova precisare che l'attribuzione di P.U. non comporta necessariamente l'attribuzione di Agente di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria

L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce i poteri dei Pubblici ufficiali.

Questi sono abilitati ad assumere informazioni, ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora, effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa, sequestrare il veicolo o il natante privo dell'assicurazione o della carta di circolazione.

I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione: Peculato (art. 314 c.p.), Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione Propria (art. 319 c.p.), Corruzione Impropria (art. 318 c.p.), Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).

Esempi di pubblici ufficiali sono: l'assistente sociale di un ente pubblico, le forze di polizia, l'insegnante di scuola pubblica o privata, il collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione, il medico ospedaliero, le **guardie venatorie** (Cass. Pen. Sez. V, n. 97/207896), i componenti di una commissione di gara d'appalto, i militari in servizio, il capotreno, il comandante di una nave, il pilota d'aereo, il notaio, lo scrutatore, l'avvocato (per es. nel procedimento di notificazione ex artt. 1-6 della Legge n. 53/1994, il difensore nel compilare la relata di notifica è considerato Pubblico Ufficiale), il Difensore Civico.

Per **Polizia giudiziaria** s'intende quella funzione dello Stato volta ad assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione penale. Essa ha carattere di ausiliarità e collateralità con l'attività giudiziaria ed in particolare con quella attività - e con i relativi organi che la esercitano - che attiene all'esercizio dell'azione penale, cioè alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato.

La Polizia giudiziaria ha natura e finalità repressive anziché preventive, dal momento che interviene quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di Polizia di sicurezza non ha potuto evitare. L'attività di Polizia giudiziaria deve essere esercitata fin dalla ricezione di una notizia relativa alla commissione di un reato (*notitia criminis*) e deve attivarsi anche prima di ricevere ordini dall'ufficio del Pubblico Ministero.

La Polizia giudiziaria deve:

#### **“Articolo 55 Codice Procedura penale - Funzioni della polizia giudiziaria**

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge indagini e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate ai commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.”

Quindi la Polizia giudiziaria ha il dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Deve adoperarsi nella ricerca di informazioni, non solo attingendole da fonte esterna ma anche di propria iniziativa ed in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. Ha l'obbligo di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, per iscritto (articolo 347 Codice procedura penale). Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la direzione delle indagini, la Polizia giudiziaria deve continuare la propria attività col solo obbligo di mantenere informato il magistrato. La Polizia giudiziaria deve evitare la consumazione dell'evento lesivo; se il reato è in via di consumazione deve interromperne

la consumazione; se esso è già stato consumato deve tentare di ripristinare lo *status quo ante* a favore della parte lesa. La Polizia giudiziaria deve ricercare gli autori dei reati (di propria iniziativa o su ordine del Pubblico Ministero). Deve identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (articolo 349 Codice procedura penale). Deve raccogliere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (articolo 350 Codice procedura penale). Deve assumere a sommarie informazioni le persone che possono riferire notizie utili ai fini delle indagini (articolo 351 Codice procedura penale). La Polizia giudiziaria deve, infine, individuare ed assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi fotografici ecc. In particolare in flagranza di reato procede alla perquisizione della persona e dei locali alla ricerca di cose o tracce pertinenti il reato (articolo 352 Codice procedura penale). Può eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, anche prima dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che vi sia pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino o si disperdano. Se incorrono tali presupposti gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (articolo 354 Codice procedura penale).

Per quanto concerne le qualifiche di APG e UPG bisogna fare riferimento a:

#### **“Articolo 57 Codice Procedura penale - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.”

In quest'ultimo comma rientrano i Vigili del Fuoco (permanenti e volontari), gli Ispettori del lavoro, gli ufficiali sanitari, il Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera. A questi si aggiungono una serie infinita di Ufficiali ed Agenti di P.G. che hanno compiti limitati di polizia giudiziaria tra questi segnaliamo per esempio i verificatori di pesi e di misure, i funzionari e gli agenti del ministero dell'industria, i verificatori di titoli di viaggio delle ferrovie, delle linee di trasporto su gomma urbane ed extraurbane, le guardie zoofile ed ecologiche ecc. individuate di volta in volta da leggi specifiche nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.

Ciò che caratterizza in modo peculiare le guardie particolari giurate zoofile è il rapporto di volontariato che li lega all'Associazione di riferimento.

### **Il volontariato**

**Il volontariato** è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni di solidarietà e di giustizia sociale. Può essere rivolta a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli animali, alla

conservazione del patrimonio artistico e culturale. Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non risolti (o non affrontati) dallo stato e dal mercato. Per questo motivo il volontariato si inserisce nel "terzo settore" insieme ad altre organizzazioni che non rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico.

Il volontariato può essere prestato individualmente in modo più o meno episodico, o all'interno di una organizzazione strutturata che può garantire la formazione dei volontari, il loro coordinamento, la continuità dei servizi.

In Italia la Legge n. 266 del 1991 regola il volontariato organizzato e, unica in Europa, istituisce delle strutture - presenti in ogni regione - per lo sviluppo e la crescita del volontariato (i Centri di Servizi per il Volontariato, CSV) che forniscono gratuitamente alle Organizzazioni di Volontariato servizi nel campo della promozione, della consulenza, della formazione e della comunicazione.

Per la legge italiana il volontariato organizzato nelle associazioni ha le caratteristiche previste dalla Legge 266/1991 che sono fondamentalmente la gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai volontari in modo personale e spontaneo ed il divieto assoluto di retribuzione degli operatori soci delle associazioni.

La stessa legge prescrive che le associazioni debbano presentare democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

Esistono poi molti enti che non sono giuridicamente organizzazioni di volontariato perché non sono enti autonomi (sono parastatali o controllati dalla Chiesa e quindi le cariche non sono elettive e la struttura non è definibile come democratica), ma all'interno vi sono pure persone che prestano attività volontaria, accanto a persone retribuite.

Poi vi sono enti che non prevedono il vincolo assoluto della gratuità della prestazione e quindi retribuiscono i propri soci, ma possono anche avere volontari che affiancano il personale retribuito, operando gratuitamente.

Dal punto di vista giuridico relativamente allo status di "guardia giurata" non v'è differenza alcuna tra quelle volontarie e quelle dipendenti, intese quest'ultime come "retribuite" .

In quest'ottica possiamo considerare i volontari come "dipendenti" anche se privi di remunerazione.

Un esempio di questo concetto ci è fornito dal DPR 27 aprile 1955 n. 547 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che stabilisce che *"...per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione..."*

Il vincolo che lega le guardie volontarie alla propria associazione o ente è da considerarsi infatti un rapporto di dipendenza poiché per entrare a far parte del personale di vigilanza di una associazione si devono comunque accettare regole stabilite negli statuti e nei regolamenti, quindi per poter esercitare il servizio è necessario adeguarsi alle direttive impartite dai responsabili dell'Associazione ne più o meno come qualsiasi altro "dipendente" .

### **L'articolo 6 della legge 20 luglio 2004 n. 189**

Come già visto la Legge 20 luglio 2004 n. 189 recante "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate" disciplina all'art. 6 le competenze in tema di vigilanza sui reati di maltrattamento degli animali (vedi nota n. 15). Questo articolo deve essere letto alla luce dell'apposita Circolare esplicativa emanata dal Ministero dell'interno (con oggetto *art. 6 della Legge 20 luglio 2004 n. 189 recante "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate"*) e del Decreto del Ministero dell'Interno 23 marzo 2007 "*Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia*

*e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.*

Una lettura disattenta di questo articolo, infatti, potrebbe addirittura indurre a interpretare che queste norme escluderebbero i Veterinari ufficiali delle ASL dagli Organi competenti, dal momento che non vengono lì espressamente né citati né richiamati.

È necessario osservare che l'art. 6 della Legge 189/04 non intende chiaramente definire l'elenco completo ed esaustivo degli Organi competenti a vigilare sul rispetto della norma, ma si limita invece a stabilire due precetti che non escludono affatto i Servizi Veterinari delle ASL dalle attività di specifica vigilanza in materia. Il primo precetto si trova nel I comma, dove si determina che *“Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, ..., sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale”*. Il D.M. 23/03/2007, in applicazione di tale precetto, specifica quindi che *“le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di Polizia”*. Quindi la Legge 189/04 stabilisce la necessità che si istituisca un coordinamento tra PS, CC, GdF, CFS, PM, e PP al fine di prevenire e contrastare (con la prevenzione) i reati di maltrattamento degli animali; tanto che il D.M. 23/03/2007 decreta: 1) che per prevenire (*non reprimere*) tali reati intervenga prioritariamente il CFS e, a livello locale, i Corpi di Polizia municipale e provinciale; 2) che è demandato ai Prefetti il coordinamento delle attività di prevenzione svolte dagli organi di polizia *locali e nazionali* (*non già delle attività di vigilanza/repressione, che in riferimento ad illeciti penali competono a qualsiasi APG / UPG rilevi il reato, senza che tale circostanza possa chiaramente essere prevista e dunque nemmeno coordinata*). E' del resto assolutamente logico che il legislatore non abbia ritenuto necessario menzionare nella norma, quale priorità, il coordinamento dei Servizi Veterinari delle ASL con le forze di polizia, stante la corrente, assidua e capillare azione di vigilanza svolta dai Servizi stessi (*per motivi di anagrafe zootecnica, anagrafe canina, sanità animale, autorizzazioni sanitarie, tutela del benessere negli allevamenti e nei trasporti, farmacovigilanza ecc.*) nei vari impianti in cui si detengono animali, ed altresì considerati sia la rigida definizione degli ambiti territoriali di competenza dei Veterinari pubblici sia il fatto che i medesimi vengono praticamente sempre interpellati e coinvolti anche nelle attività di P.G. in materia di sanità e maltrattamento di animali intraprese dalle varie Forze di Polizia, non solo per l'eventuale acquisizione degli atti di servizio, ma soprattutto per il necessario supporto tecnico e operativo. Il secondo precetto si trova nel II comma dell'art. 6 della Legge 189/04, dove si affida la vigilanza anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, relativamente agli animali di affezione e nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina. Anche questa disposizione non è chiaramente esclusiva ma semplicemente integrativa. Sarebbe infatti singolare immaginare che un veterinario ufficiale (magari dotato di specifica formazione anche post-universitaria), qualora nell'esercizio delle attività di istituto dovesse imbattersi in un reato di

maltrattamento di animali, non potendo intervenire come UPG, per poter efficacemente agire dovesse chiedere il supporto di una Guardia Zoofila, alla quale non è richiesta per legge una qualsiasi preparazione in materia, di alcun livello, ma soltanto i normali requisiti previsti per le Guardie Particolari Giurate dall'art. 138 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 773/31), come modificato dalla Legge 39/2002 (cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore età, sapere leggere e scrivere, non aver riportato condanna per delitto, essere persona di ottima condotta politica e morale, essere munito della carta di identità, essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro, aver ricevuto la nomina prefettizia). Da tali considerazioni risulta quindi evidente come non sia plausibile considerare che il legislatore della Legge 189/04, nel citare ed includere le Guardie Particolari Giurate intendesse automaticamente escludere le radicate e consolidate competenze in materia di benessere animale dei Servizi Veterinari del SSN, peraltro già richiamate da una vasta ed articolata legislazione comunitaria e nazionale in materia.<sup>18</sup>

Detto questo occorre entrare nel merito dei limiti di competenza delle Guardie Particolari Giurate Zoofile relativamente alle funzioni di P.G. di cui alla L.189/04. L'articolo 6 attribuisce i poteri di vigilanza anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, relativamente agli animali di affezione e nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina. Il primo requisito quindi è che le Associazioni di riferimento delle GG.ZZ. siano ufficialmente riconosciute, con il limite chiaramente definito di potersi occupare solo degli animali d'affezione (e poi entreranno nel merito di definire quali tipologie di animali qui rientrano- vedi pare ufficio legale Regione Piemonte e pronunciamento Procura Pesaro Urbino) e nell'ambito dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina. La circolare esplicativa dettaglia in modo esaustivo quali siano gli ambiti di competenza attribuiti alle GG.ZZ. definendone anche i rispettivi limiti. Vista l'importanza dell'argomento ed il panorama proteiforme di interpretazioni che vengono da più parti proposte, si ritiene utile riportarla integralmente con sottolineati i passi che richiedono una lettura ponderata ed, eventualmente, un approfondimento:

*“Il D.P.R. 31.3.1979, nel trasformare l'ENPA – Ente Nazionale Protezione animali – in ente morale di diritto privato, ha stabilito (art. 3) che la vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti generali o locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico venisse trasferita ai Comuni e alle Comunità Montane.*

*Il successivo art. 5 del medesimo D.P.R. ha altresì stabilito che le guardie dell'ENPA conservassero la qualifica di guardia giurata, perdendo quella di agente di p.s., e che le stesse potessero, inoltre, essere utilizzate a titolo volontario e gratuito da Comuni e Comunità Montane per la prevenzione e la repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.*

*Successivamente la legge n. 157/1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma con l'art. 27, 2° comma, ha stabilito che la vigilanza venatoria (animali selvatici) fosse affidata, fra le altre, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.*

*Da ciò si è desunta che, da quel momento, la vigilanza zoofila potesse essere svolta non soltanto dall'ENPA, ma anche da guardie volontarie previste dalla legislazione regionale, alla quale dovesse farsi di volta in volta riferimento.*

<sup>18</sup>Tratto dall'articolo dal titolo “Qualifica U.P.G. –Inquadramento e funzioni” pubblicato su “Argomenti” (Organo ufficiale del S.I.Ve.M.P. - Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica) numero 1/2008 dagli autori Vincenzo Fedele, Mauro Gnaccarini e Mario Marino dell'ASL TO3

*Dal tenore di detta norma si evince, inoltre, che le guardie zoofile dell'ENPA (vedi art. 37 L. 157/1992) e quelle previste dalla normativa regionale, a differenza di quelle volontarie venatorie, svolgono la vigilanza anche in materia di caccia senza altra ulteriore condizione.*

*Si precisa, infatti, che le guardie giurate volontarie venatorie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel C.T.F.V.N. (Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale di cui all'art. 8 della menzionata legge sulla caccia) e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, di cui all'art. 27, 1° comma lettera b, legge n. 157/1992, non sono autorizzate, di per se, ad effettuare la vigilanza zoofila.*

*A sottolineare tale peculiarità, si evidenzia che, in accordo a quanto stabilito dall'art. 163, 3° comma, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per il trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato agli locali, il riconoscimento della nomina delle guardie volontarie zoofile è rimasto di pertinenza del Prefetto, mentre, invece, è passato alla competenza della Provincia, tra gli altri, il riconoscimento della nomina delle guardie venatorie volontarie.*

*In particolare, la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, all'art. 6, secondo comma, in tema di vigilanza sulle norme poste a tutela degli animali d'affezione, stabilisce che la protezione degli stessi sia affidata, oltre che a soggetti pubblici, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.*

*In un contesto coerente e coordinato con la normativa sopradescritta, si ritiene che le guardie particolari giurate in argomento, debbano intendersi quelle appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile definite come tali da leggi statali e/o regionali.*

*Rientrano, pertanto, nell'ambito delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute destinatarie della suddetta normativa, oltre all'ENPA e a quelle "regionali", le associazioni deputate alla vigilanza venatoria previste dalla legge statale sulla caccia, le quali sono evidentemente titolari di un generale interesse finalizzato alla tutela degli animali in senso lato.*

*Resta inteso che, ai fini della normativa di cui si tratta – le guardie giurate volontarie già autorizzate a svolgere la vigilanza zoofila, non abbisognano di alcuno specifico ulteriore atto di conferimento da parte del Prefetto.*

*Si rileva, poi, che, detto articolo di legge, in quanto attribuisce alle menzionate guardie giurate, con riferimento allo specifico settore concernente la tutela degli animali d'affezione (A), la qualifica di polizia giudiziaria "ope legis", riconosce alle medesime l'esercizio delle relative funzioni.*

*Si ritiene, inoltre, che detti soggetti assumano la qualifica di ufficiali o agenti di p.g. a seconda delle disposizioni ricevute dall'autorità giudiziaria competente (B).*

*Si reputa altresì opportuna precisare che le guardie di che trattasi, ai sensi della l'art. 57, 3° comma c.p.p., sono ufficiali o agenti di p.g., nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni; vale a dire non solo che la loro sfera di competenza, in tale veste, riguarda esclusivamente la tutela degli animali d'affezione, ma che possono agire solo quando sono comandati in servizio e solo nell'ambito territoriale indicato nel decreto prefettizio di nomina (C).*

*Per quel che ottiene ai compiti attribuiti dai rispettivi decreti di nomina, essi sono costituiti dal contenuto di questi ultimi, ove è specificata l'associazione o l'ente che richiede la nomina per l'interessato, il tipo di tutela protezionistica svolta con il richiamo alla normativa di riferimento, nonché il limite territoriale entro il quale l'attività di vigilanza.*

*può essere esercitata (C)..*

*Si richiamano, infine, relativamente alle modalità di svolgimento del servizio da parte delle più volte menzionate guardie giurate zoofile, i poteri di controllo e vigilanza conferiti all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, recante norme in materia di disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.*

*Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di competenza di codesti Uffici, rimanendo in attesa di cortese avviso di ricevuta ed assenso.*

*IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
(CAZZELLA)”*

Iniziamo quindi ad analizzare i passi sottolineati e salienti della Circolare individuando per ciascuno di essi le domande che è doveroso porsi per una corretta interpretazione e tentando anche di individuare le possibili risposte desumibili dalla normativa e giurisprudenza esistenti.

## **A “La qualifica di polizia giudiziaria è attribuita con riferimento allo specifico settore concernente la tutela degli animali d'affezione”**

**Domanda:** “Cosa si intende per animale d'affezione?”

**Risposta:** “Cani e gatti”

### **Riferimento A1**

Il “Settore Attività Giuridico-Legislativa a Supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali” della Regione Piemonte con nota prot. n. 10271/5/5.8 datata 12/09/07 si esprime così al riguardo: “In merito alla nozione di animali di affezione il rinvio è alla definizione fornitaci dalla legge 281/1991 che, appunto, prevede solo i cani e i gatti quali animali da affezione. Pertanto, da una interpretazione strettamente letterale della norma (l'unica consentita, attesa la natura della norma stessa che attribuisce funzioni pubblicistiche di particolare rilievo) le guardie giurate delle associazioni ambientali sono legittimate a svolgere attività di polizia giudiziaria solo per gli animali di affezione – cani e gatti e nei limiti del servizio in cui sono destinate e secondo le attribuzioni fissate nei rispettivi decreti prefettizi di nomina”.

### **Riferimento A2**

Il Pronunciamento sull'attribuzione di polizia giudiziaria alle guardie volontarie in materia venatoria della provincia di PESARO URBINO del 27 febbraio 2007 redatto dal Sostituto Procuratore Generale dott. Manfredi Palumbo contiene una disanima articolata ed esaustiva in risposta al quesito:

“Inoltre, l'attività di polizia giudiziaria di tali guardie giurate è limitata alle sole fattispecie penali che riguardino gli animali d'affezione, vale a dire esclusivamente i cani e i gatti.

L'estensione, proposta da alcuni, agli “animali da compagnia” comporterebbe una applicazione analogica o estensiva della norma penale, che viola il disposto dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (norma per la quale le leggi penali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerate).

Di conseguenza, il preciso riferimento agli “animali di affezione”, contenuto nell'art. 6 legge 189 del 2004, non può che rimandare all'unico testo normativo statale che definisce tali animali, vale a dire alla legge n. 281 del 14 Agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che appunto prevede solo i cani e gatti quali “animali da affezione” (cfr. art. 2).

Sono, del pari, da ritenere non fondate le interpretazioni che attribuiscono all'inciso “con riguardo agli animali di affezione” il significato di “con particolare attenzione, con particolare rispetto”, per

sostenere che le guardie giurate abbiano competenza di polizia giudiziaria con riferimento a tutti gli animali, anche se con particolare attenzione a quelli di affezione. Il tenore letterale della norma è ben chiaro e vale a precludere tale ipotesi di interpretazione estensiva, da ritenersi vietata in materia penale (come più volte detto).

In definitiva, l'art. 6, comma secondo della legge 189 del 2004 contiene la limitazione dei poteri delle guardie giurate delle associazioni sotto due profili:

- un primo profilo attiene al fatto che tali guardie possono esercitare i poteri di accertamento dei reati, raccolta delle prove e quant'altro, solo con riferimento agli animali da affezione;
- un secondo profilo attiene alla nozione di animali da affezione, da intendersi limitata ai soli cani e gatti.

Ne consegue l'esclusione, dall'ambito di operatività delle guardie giurate delle associazioni protezioniste e zoofile riconosciute, dell'attività in favore di tutti gli altri animali (che sono - ovviamente - la maggioranza delle specie), compresi quelli che rientrano nel più ampio concetto di "animali da compagnia".

Di tali animali da compagnia si rinvencono, infatti, diverse definizioni, come quella contenuta nel regolamento CEE n. 998 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, ovvero come quella, contenuta nell'Accordo Stato-Regioni, sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo predetto, il concetto di animale da compagnia è certamente più ampio di quello di animale d'affezione. Ai sensi del comma 2 - lettere a) e b) di tale articolo 1, è "animale da compagnia ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità" (lettera a), con l'ulteriore precisazione che "gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia" (lettera b).

Ad ulteriore conforto dell'interpretazione letterale che limita i poteri di polizia giudiziaria delle guardie giurate ai soli animali da affezione (cani e gatti), si possono ricordare i lavori parlamentari. Invero, gli emendamenti intesi ad ampliare tali poteri sono stati bocciati. La qual cosa fa ulteriormente propendere per una interpretazione restrittiva della disposizione in questione, l'unica peraltro che consente di delimitare, in modo inequivoco, i limiti effettivi posti dalla legge in esame ai poteri di vigilanza delle guardie volontarie giurate.

Interpretazioni più estensive, non supportate tuttavia da precisi riferimenti contenuti in leggi statali, esporrebbero detti soggetti ad ipotesi di usurpazione di funzioni, penalmente sanzionate dall'art. 347 del codice penale, che punisce, con la reclusione fino a due anni, "... chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego ...".

Potrà, peraltro, accadere che le guardie giurate delle associazioni, legittimate a svolgere attività di polizia giudiziaria solo per "animali da affezione", siano chiamate a collaborare, quali ausiliari ex art. 139 T.U. di P.S., da parte degli agenti e ufficiali di pubblica di sicurezza o di polizia giudiziaria, per l'accertamento dei reati che coinvolgano animali diversi. In tal caso, le guardie giurate delle associazioni saranno tenute, per preciso obbligo di legge, ad ottemperare a tutte le richieste alle stesse rivolte.

Una previsione legislativa che consente una autonoma attività per tali guardie giurate, sia pure di contenuto limitato, ma comunque per la tutela di animali diversi dagli animali da affezione (cani e gatti), può - tuttavia - rinvenirsi nell'art. 331 del codice di procedura penale "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio".

La norma prevede che qualora i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) (categorie nelle quali in ogni caso rientrano le guardie giurate delle associazioni), nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, acquisiscano notizia di un reato

perseguibile di ufficio, debbono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito; la denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (107 att. e 221 coord. c.p.p.).

In tale ipotesi, la guardia giurata dell'associazione protezionista o zoofila che prenda notizia di un fatto penalmente rilevante e perseguibile d'ufficio è obbligata ex art. 331 c.p.p. a presentare denuncia alla Procura della Repubblica ovvero ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quanto al contenuto della denuncia esso, così come indicato dall'articolo 332 del codice di procedura penale, è costituito dalla esposizione degli elementi essenziali del fatto nonché, quando è possibile, dalle generalità, dal domicilio e da quanto altro possa portare alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Per tale ragione si può ritenere che un minimo nucleo di elementi di prova del reato che coinvolga animali diversi dagli animali d'affezione possa costituire oggetto di denuncia anche da parte delle guardie giurate delle associazioni zoofile e protezioniste riconosciute.

Per completezza va ricordato che tutti i reati di cui alla legge 189 del 2004 sono perseguibili d'ufficio, restando a perseguibile a querela solo l'ipotesi, ormai residuale, dell'art. 638, primo comma, c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui).

Può affermarsi, conclusivamente, che le guardie volontarie (compreso quelle delle associazioni deputate alla vigilanza venatoria previste dalla legge statale sulla caccia), in regola con il decreto prefettizio, con riferimento allo specifico settore concernente la tutela degli animali d'affezione (cani e gatti), possono svolgere attività di vigilanza zoofila e hanno, riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma terzo, c.p.p.”

## **B “Le Guardie Particolari Giurate Zoofile assumono la qualifica di ufficiali o agenti di p.g. a seconda delle disposizioni ricevute dall'autorità giudiziaria competente.”**

**Domanda:** “Chi sono gli ufficiali e chi gli agenti di pg?”

### **Risposta**

La differenza tra ufficiali ed agenti di p.g. dipende dal grado (o dall'equipollenza al grado) di chi esercita le funzioni di p.g. (in linea di massima ufficiali e sottufficiali sono ufficiali di p.g. mentre coloro che all'interno delle forze di polizia rivestono un grado inferiore sono, o possono essere, agenti di p.g.). Nel caso in cui non sia già stabilito sarà l'A.G. a riconoscere con proprie disposizioni la qualifica di APG o UPG.

### **Riferimento**

Articolo 57 del Codice di Procedura penale - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. (vedi pag. 10).

**C “La qualifica di polizia giudiziaria è attribuita nei limiti del servizio cui le Guardie Particolari Giurate Zoofile sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni; vale a dire non solo che la loro sfera di competenza, in tale veste, riguarda esclusivamente la tutela degli animali d'affezione, ma che possono agire solo quando sono comandati in servizio e solo nell'ambito territoriale indicato nel decreto prefettizio di nomina ove è specificata l'associazione o l'ente che richiede la nomina per l'interessato, il tipo di tutela protezionistica svolta con il richiamo alla normativa di riferimento, nonché il limite territoriale entro il quale l'attività di vigilanza può essere esercitata..”**

### **Domande**

Cosa significa: “possono agire solo quando sono comandati in servizio”? Chi ha il potere di comandare in servizio le Guardie Particolari Giurate Zoofile? Come deve essere organizzato il Servizio? Chi garantisce la formazione delle Guardie? Chi esercita il controllo e la vigilanza sul

servizio?

## **Risposte**

Le risposte a queste domande sono complesse ed allo stesso tempo fondamentali, poiché definiscono gli ambiti di legittimità degli interventi delle Guardie Zoofile, spesso oggetto di valutazioni interpretative contrastanti. Appare subito chiaro che le Guardie Zoofile devono essere comandate in servizio per poter agire e che quindi, pur nell'ambito delle proprie attribuzioni, non rivestono in modo permanente la qualifica di p.g.. Bisogna inoltre tener presente che anche le attività di accertamento di illeciti amministrativi, quando non espressamente delegate (*nel qual caso comunque sono esplicabili solo nell'ambito delle attribuzioni e secondo l'organizzazione del servizio definite nell'atto di delega*), sono legittimate dalle funzioni di p.g. come si evince dalla lettura dell'art. 13 della legge 689/81. Quindi è necessario definire a chi spetta il potere di comandare in servizio le menzionate Guardie. Bisogna cioè definire la titolarità della competenza in materia, le modalità di delega, la funzione dell'Associazione Zoofila, l'organizzazione del servizio all'interno di essa e le modalità di controllo e vigilanza sul servizio medesimo. Come è stato più volte evidenziato il D.P.R. 31.3.1979, nel trasformare l'ENPA in ente morale di diritto privato, ha stabilito (art. 3) che la vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti generali o locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico venisse trasferita ai Comuni e alle Comunità Montane. Non v'è dubbio che la legge 20 luglio 2004 n. 189 recante "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate" sia una legge generale relativa alla protezione degli animali. Ne consegue che la titolarità della competenza è in primis attribuita a Comuni e Comunità montane, fatte salve le competenze delle Forze di Polizia sull'intera materia penale nell'esercizio delle attività di Polizia Giudiziaria ed in particolare del Corpo Forestale dello Stato relativamente alla prevenzione dei reati di cui alla L. 189/04 come specificato dal D.M. 23/03/2007. Per la vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti generali o locali relativi alla protezione degli animali i comuni si avvalgono delle proprie Polizie municipali e dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. essendo queste ultime organi strumentali dell'Autorità Sanitaria Locale rappresentata dal Sindaco (oppure direttamente dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. come accade in quelle Regioni, come la Lombardia, che con propria normativa hanno definito di attribuirgli tali funzioni). È chiaro che le Guardie Zoofile per poter agire adeguatamente debbano possedere una formazione specifica. Nessuna norma ne fa esplicita menzione. La formazione non viene contemplata nei requisiti necessari per la nomina prefettizia a Guardia Particolare Giurata, quindi il Prefetto non avrebbe facoltà di valutare queste competenze, così come la prevista diretta vigilanza del Questore sulla disciplina generale del servizio delle Guardie particolari giurate è finalizzata più agli aspetti inerenti il rispetto delle norme di pubblica sicurezza nell'organizzazione e nell'esercizio delle attività che non alle competenze professionali specifiche che gli operatori debbono possedere per esercitare in modo appropriato la peculiare tipologia di vigilanza. Normalmente le Associazioni zoofile provvedono in proprio ad organizzare corsi di formazione senza che sia stabilito in modo ufficiale programmi, durata, qualificazione delle docenze, modalità didattiche e di verifica dell'apprendimento, eventuale riconoscimento ed accreditamento della formazione ecc. Parrebbe logico ipotizzare che la referenza e la verifica sugli aspetti strettamente professionali delle competenze in materia di benessere degli animali sia da demandarsi ai Servizi veterinari delle AA.SS.LL. che esercitano le funzioni di vigilanza sul benessere e sanità animale quali compiti istituzionalmente, stabilmente e consolidatamente attribuiti dalla vasta normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Per quanto riguarda infine il controllo e la vigilanza sul servizio abbiamo già citato i compiti del Prefetto e del Questore in materia, rimarrebbe da sottolineare la necessità di un coordinamento tecnico-scientifico per le valutazioni di carattere professionale che potrebbero essere necessarie nell'esercizio delle attività di vigilanza sugli animali, soprattutto quando queste divengono discriminanti per definire se la condotta rilevata possa essere oggetto di

contestazione di mero illecito amministrativo oppure se sussistano gli estremi di un reato di maltrattamento con tutto ciò che ne consegue.

### **Riferimento C1**

Disciplina del servizio delle Guardie particolari giurate R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 (1). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 1935, n. 272 e convertito in legge con L. 19 marzo 1936, n. 508.

1. Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli artt. 133 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, è posto sotto la diretta vigilanza del Questore. Resta ferma la competenza del Prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dal relativo regolamento.

2. Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del Questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.

3. È data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.

4. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il Questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto.

5. È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvato dal Questore.

6. Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello di grazia e giustizia verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

### **Riferimento C2**

Cassazione Penale. Vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal questore a norma del R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952 (disciplina del servizio delle guardie particolari giurate) (art.249, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - R.D. n. 635 del 1940 -), il quale stabilisce all'art.6 che le infrazioni al decreto stesso sono punite a termini dell'art.17 del R.D. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tale disposizione riguarda le infrazioni alle modalità di espletamento del servizio da parte delle guardie particolari giurate, in difformità delle disposizioni impartite dal questore, sotto la cui diretta sorveglianza il servizio è posto. Invece, l'espletamento di un servizio abusivo di vigilanza è punito con la sanzione dell'art.140 del R.D. n. 773 del 1931. Sez. I, sent. n. 7092 del 07-07-1986 (cc. del 16-01-1986), Colonna (rv 173342).

### **Riferimento C3**

Art. 13 legge 689/81 - All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del

primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

**Riferimento C4**

**Art. 15 L.R. 26/07/93 n. 34 come sostituito da art. 41 L.R. 22/2009** (*Provvedimenti, sanzioni e vigilanza*).... OMISSIS ...4. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni relative è affidata: a) al servizio veterinario delle ASL; b) agli agenti dipendenti dagli enti locali; c) agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato; d) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia dello Stato; e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 189/2004.

## Classificazione competenze e relativi confronti tra diversi Servizi che impiegano le Guardie Particolari Giurate.

<b><u>Vigilanza zoofila:</u></b>	
Chi affida il servizio = Titolare della competenza.	Comuni e Comunità Montane (ASL)
A chi viene affidato il servizio. Chi organizza e impiega le Guardie zoofile.	Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Chi esercita il servizio	Guardi zoofile
Chi rilascia il decreto di nomina	Prefetto
Chi vigila sul servizio	Questore
Chi garantisce la formazione	?

<b><u>Guardie particolari giurate addette alla custodia dei beni mobili ed immobili</u></b> (art.255 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 - Regolamento per l'applicazione del T.U. di P.S.: “Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria”). Vedere anche articolo di Ciro Pacilio.	
Chi affida il servizio = titolare del bene da tutelare	Banca – Società che deve trasportare valori ecc.
A chi viene affidato il servizio. Chi organizza e impiega le Guardie Giurate	Istituti di vigilanza privata
Chi esercita il servizio	Guardi Giurate
Chi rilascia il decreto di nomina	Prefetto
Chi vigila sul servizio	Questore
Chi garantisce la formazione	Istituti di vigilanza privata (porta d'armi - esercitazioni tiro, tecniche di difesa personale, ecc.)

**Vigilanza ecologica.** (Vedere di seguito il Bando Corso di formazione anno 2008 per aspiranti guardie ecologiche volontarie della “Provincia di Torino”)

Chi affida il servizio = Titolare della competenza.	Provincia
A chi viene affidato il servizio. Chi organizza e impiega le Guardie Giurate	Provincia direttamente o per il tramite di Associazioni di volontariato riconosciute.
Chi esercita il servizio	Guardi Giurate
Chi rilascia il decreto di nomina	Prefetto
Chi vigila sul servizio	Questore
Chi garantisce la formazione	Provincia

### **BANDO CORSO DI FORMAZIONE ANNO 2008 PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE**

La Provincia di Torino organizza, con sede a Pinerolo, n. 1 corso per la formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie rivolto ai cittadini di entrambi i sessi.

Le Guardie Ecologiche Volontarie sono cittadini a cui la L.R. 32/1982 attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale con la funzione di salvaguardare l'habitat. Le Guardie Ecologiche Volontarie sono nominate e gestite dalle Province, esse hanno la qualifica di guardia particolare giurata e sono coordinate dalla Regione Piemonte.

Per il rapporto organizzativo e funzionale che le lega alle Province le Guardie Ecologiche Volontarie sono considerate **dipendenti onorari** della Provincia.

Le Guardie Ecologiche Volontarie prestano la loro opera in modo volontario e gratuito (refer. art. 1 della D.C.R. 611-10668/83 del 7.12.1983 e s.m.i. “Regolamento per la disciplina delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie”) e l'esercizio delle loro funzioni **non può essere valutato quale titolo di merito preferenziale nell'ambito di procedure concorsuali e non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.**

La Provincia di Torino ha disciplinato l'organizzazione ed il funzionamento del servizio svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie con proprio regolamento aggiornato e modificato con D.C.P. n.1487388 del 3.6.2008. Il testo delle norme regionali e provinciali sono reperibili presso gli uffici della Provincia di Torino a cui è indirizzata la domanda di partecipazione al corso, come sotto specificato.

**Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno il compito** di favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale, svolgono attività di prevenzione e di educazione non solo tramite interventi di controllo sul territorio ma anche con azioni di sensibilizzazione e di informazione della popolazione.

**Le Guardie Ecologiche operano nei seguenti ambiti:**

- tutela della flora spontanea e di alcune specie della fauna minore, salvaguardia dell'ambiente rurale e montano, (accensione fuochi, abbruciamenti, percorsi fuoristrada), controllo sulla raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, mirtilli, lamponi ecc.), tutela dell'ambiente (abbandono rifiuti);
- sorveglianza sui biotopi e vigilanza sul rispetto dei vincoli idrogeologici;
- collaborazione nell'attività di protezione civile;
- funzioni di vigilanza (a seguito di appositi corsi di formazione) nell'esercizio dell'attività venatoria ed ittica;

L'esercizio della funzione di guardia particolare giurata della Guardie Ecologica Volontaria è subordinato al conseguimento dell'attestato di idoneità rilasciato a coloro che avranno superato l'esame finale del corso di formazione. **L'impegno minimo richiesto dalla provincia di Torino è di 15 servizi all'anno** da svolgersi secondo le modalità indicate nel regolamento provinciale citato e di massima nel territorio di

residenza.

**Caratteristiche del corso:**

- **sede: Pinerolo**

- **programma: n. 165 ore** complessive di cui 98 ore di lezioni teoriche , 42 ore di uscite sul territorio e 25 ore di tirocinio. Saranno trattate le materie illustrate nella D.G.R.17.9.2007 n. 20-6887.

- **durata:** il corso avrà inizio nel mese di settembre 2008 e terminerà entro aprile 2009

- **orario:** le lezioni teoriche si terranno in orario serale (20.00-23.00), e avranno una frequenza bisettimanale.

Le ore pratiche ed il periodo di tirocinio si svolgeranno di massima all'aperto e durante i fine settimana. In occasione del primo incontro verrà illustrato il calendario delle lezioni.

**Esame finale:**

Al termine del corso è previsto un esame finale a cui potranno partecipare soltanto coloro che abbiano **frequentato almeno l'80% delle ore di lezioni teoriche l'80% delle ore di lezioni pratiche e il 100% del tirocinio.**

Le prove di esame consistono in una prova scritta con domande a risposta multipla su argomenti di cultura generale ambientale, di legislazione ambientale, di procedure di verbalizzazione e sanzionatorie in campo amministrativo ed un colloquio.

Sostenuto l'esame orale con esito positivo, il candidato deve effettuare un periodo di sei mesi all'interno del gruppo di assegnazione (di massima quello competente sul territorio di residenza del candidato). Sulla base della

valutazione positiva del servizio svolto viene richiesto il decreto prefettizio di guardia particolare giurata. Ottenuto il quale l'aspirante viene nominato Guardia Ecologica Volontaria dal Presidente della Provincia.

**Requisiti per l'ammissione al corso:**

- maggiore età;

- possesso dei titoli prescritti per la nomina a guardia particolare giurata a norma dell'art. 138 del T.U.L.P.S.;

- possesso almeno della licenza di scuola dell'obbligo;

**Presentazione delle domande - termini e modalità :**

L'iscrizione e la frequenza al corso sono gratuite. ...

### **Le criticità della vigilanza zoofila**

Attualmente la vigilanza svolta dalle Guardie zoofile presenta notevoli criticità. Queste sono legate fondamentalmente all'esistenza di un numero considerevole di Associazioni zoofile autonome e all'interno delle stesse Associazioni all'esistenza di Sezioni autonome che operano in modo non coordinato le une dalle altre, spesso senza contattare i Servizi veterinari competenti. Peraltro i Servizi veterinari non hanno conoscenza degli elenchi delle guardie munite di decreti prefettizi in corso di validità ed operanti sul territorio. Gli ambiti territoriali di competenza risultano spesso disomogenei. Al mancato coordinamento sono da attribuire sovente interferenze con le attività di istituto dei Servizi veterinari. Si osserva spesso la carenza di conoscenza e chiarezza dei ruoli che le Guardie zoofile ricoprono dei diversi contesti operativi con conseguenti scelte procedurali non coerenti rispetto all'individuazione corretta degli interlocutori ed alla formulazione delle istanze. Praticamente costante è la mancanza di una delega formale all'esercizio delle attività di vigilanza, così come l'assenza di programmazione degli interventi, di scelta delle priorità e di uniformità delle modalità operative. Non bisogna infine trascurare il continuo generarsi di contenziosi amministrativi legati ai provvedimenti intrapresi dalle Guardie zoofile e ricadenti nelle competenze / incombenze degli uffici legali delle AA.SS.LL.

I Protocolli di collaborazione Associazioni Zoofile AA.SS.LL.: un tentativo di razionalizzare il servizio

**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA SERVIZIO \_\_\_\_\_ DELL'ASL \_\_\_\_\_ E ASSOCIAZIONE PROTEZIONISTICA E ZOOFILE RICONOSCIUTA \_\_\_\_\_**

**AI FINI DELLA VIGILANZA SUL MALTRATTAMENTO E TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

**PREMESSE**

Visto il **D.P.R. 31/03/79** che, nel trasformare l'ENPA in Ente Morale di diritto privato, ha stabilito (art. 3) che la vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali o locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico venisse trasferita ai Comuni ed alle Comunità Montane, stabilendo nel contempo (art. 5) che le **guardie dell'ENPA** conservassero la **qualifica di Guardia Giurata** e che le stesse potessero essere utilizzate a titolo volontario e gratuito da Comuni e Comunità Montane per la **prevenzione e la repressione delle infrazioni alle norme di protezione degli animali**;

Vista la **Legge 14 agosto 1991, n. 281** "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la **Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34** "Tutela e controllo degli animali d'affezione";

Visto il **D.P.G.R. 11 novembre 1993 n. 4359** "Regolamento recante criteri per l'attuazione della Legge Regionale 34 "Tutela e controllo degli animali d'affezione";

Vista la **Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18** "Identificazione degli animali di affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)" così come modificata dalla Legge Regionale 04 luglio 2005, n. 9;

Considerato che il rispetto della Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione degli animali di affezione" è la condizione indispensabile per la prevenzione dell'abbandono e del randagismo fonte di rischio per la popolazione umana ed animale; infatti la diffusione di malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, la compromissione dell'igiene dell'abitato urbano, i problemi conseguenti a morsicature o altri incidenti, il perturbamento dell'equilibrio ecologico nelle campagne e nei parchi, le molestie alla quiete pubblica e le razzie che animali randagi e inselvatichiti possono operare, causano danni notevoli alla collettività;

Vista la **Direttiva Regionale prot. n. 15239/27/003 del 26 ottobre 2004** "Linee Guida per l'attuazione della Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18" che in premessa afferma: "Inoltre, le sofferenze ed i maltrattamenti, che gli animali domestici possono patire nella condizione di randagismo, motivano la **collaborazione delle Associazioni zoofile di volontariato**, che perseguono la salvaguardia del benessere animale";

Visto il **D.P.C.M. 28 febbraio 2003** "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy" che prevede all'art. 4 l'introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani;

Vista la **legge 20 luglio 2004 n. 189** "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ed in particolare l'articolo 6 che individua tra i soggetti addetti alla vigilanza sul rispetto della normativa (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpi di Polizia Municipale e Provinciale) anche le **Guardie Particolari Giurate delle Associazioni Protezionistiche e Zoofile riconosciute** (con riguardo agli animali di affe-

zione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale);

Vista la [Circolare Esplicativa del Ministro dell'Interno del 15/10/2005](#) con oggetto “art. 6 della legge 20 luglio 2004 n. 189”;

Visto l'art. 15 comma 4 lettera e) della L.R. 26/07/93 n. 34 come sostituito da art. 41 L.R. 22/2009;

Valutata l'importanza di un'attenta e costante azione di vigilanza finalizzata alla prevenzione degli episodi di maltrattamento ed alla tutela del benessere degli animali d'affezione;

Ritenuto che la collaborazione tra il Servizio di \_\_\_\_\_ dell'ASL \_\_\_\_\_ e l'**Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_ ai fini della vigilanza sul maltrattamento e tutela del benessere degli animali d'affezione, rappresenti un'**utile sinergia per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi** in oggetto;

Acquisito l'Elenco degli **Agenti** che verranno coinvolti nelle attività del presente protocollo poiché in servizio presso l'**Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_ e in possesso del **decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata rilasciato dal Prefetto di** \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31/03/79, in corso di validità (Allegato 1 al presente protocollo);

Acquisito l'Elenco dei Comuni e/o Comunità Montane del territorio di competenza dell'ASL \_\_\_\_\_ che hanno richiesto di utilizzare a titolo volontario e gratuito le **Guardie Particolari Giurate Zoofile** per la **prevenzione e la repressione delle infrazioni alle norme di protezione degli animali** (Allegato 2 al presente protocollo) o, in carenza di esplicita richiesta ed in alternativa a questa, si considera equipollente la mancanza di comunicazione di non adesione al protocollo a seguito della partecipazione (Allegato 3 al presente protocollo) di cui al punto 5 di quanto si conviene (da farsi pervenire all'ASL sottoscrittore il presente protocollo entro un mese dalla ricezione della comunicazione stessa);

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

1. le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Collaborazione;
2. le **Guardia Particolare Giurata dell'Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_ si impegnano ad aderire e frequentare i programmi / corsi di Formazione specifica predisposti dalla regione Piemonte in materia di **prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di protezione degli animali**;
3. l'**Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_ individua, quale referente per le attività di cui al presente protocollo, il sig. \_\_\_\_\_;
4. il Servizio \_\_\_\_\_ dell'ASL \_\_\_\_\_ individua, quale referente per le attività di cui al presente protocollo, il dr. \_\_\_\_\_;
5. i Comuni e le Comunità Montane del territorio di competenza dell'ASL \_\_\_\_\_ saranno informati dell'esistenza e dei contenuti del presente Protocollo di Collaborazione;
6. il Servizio di \_\_\_\_\_ dell'ASL \_\_\_\_\_ e l'**Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_ collaboreranno nella esecuzione dei piani di vigilanza finalizzati alla prevenzione del maltrattamento e del randagismo canino ed alla tutela del benessere degli animali d'affezione secondo le modalità, calendarizzazione e priorità

preventivamente definite e concordate tra le parti sottoscriventi il presente accordo, nel territorio di competenza dell'ASL \_\_\_\_\_;

7. i sopralluoghi di vigilanza condotti nel rispetto del presente Protocollo saranno finalizzati sia alla prevenzione che alla repressione degli illeciti relativi al maltrattamento degli animali ed al rispetto delle norme sull'identificazione degli animali d'affezione;
8. i piani di vigilanza oggetto di collaborazione saranno predisposti dal Servizio \_\_\_\_\_ dell'ASL \_\_\_\_\_ previo accordo con **l'Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_;
9. i piani di vigilanza e la relativa esecuzione dovranno comunque tener conto degli indirizzi operativi che l'Ente Regione proporrà secondo le esigenze e le priorità di Sanità Pubblica Veterinaria nel tempo emergenti e saranno in ogni caso suscettibili di tutte le necessarie modifiche che le priorità sopra richiamate rendessero necessarie;
10. gli interventi di vigilanza potranno essere condotti sia con equipe miste (Veterinari Pubblici e Guardie Giurate Zoofile), sia con solo personale dell'ASL \_\_\_\_\_, sia con solo personale **l'Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_;
11. tutti gli interventi dovranno essere concordati preventivamente e sarà cura del Servizio Veterinario dell'ASL \_\_\_\_\_ acquisire copia dei verbali di vigilanza redatti anche al fine di consentire una organica raccolta statistica delle attività svolte da tenere agli atti d'ufficio;
12. tutti gli operatori coinvolti dovranno consegnare i verbali di vigilanza redatti al referente del Servizio \_\_\_\_\_ dell'ASL \_\_\_\_\_;
13. il Servizio \_\_\_\_\_ dell'ASL \_\_\_\_\_ potrà comunicare alle Guardie Particolari Giurate dell'**Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_ i dati contenuti nella banca dati dell'anagrafe canina ARVET che dovessero rendersi specificatamente necessari nell'ambito di ciascun singolo intervento di vigilanza programmato e concordato;
14. durante i sopralluoghi si dovrà utilizzare apposita modulistica predisposta nell'ambito della programmazione delle attività dal Servizio \_\_\_\_\_ dell'ASL \_\_\_\_\_ previo accordo con **l'Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_;
15. durante i sopralluoghi sarà possibile eseguire rilievi fotografici da considerarsi parte integrante dei verbali di vigilanza redatti conformemente alla modulistica predisposta;
16. i provvedimenti di carattere amministrativo ("sanzione amministrativa", "sequestro amministrativo" etc.) che si dovessero rendere necessari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi riscontrati durante le attività oggetto del presente Protocollo saranno predisposti ed adottati ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e/o modificazioni:
  1. dal Servizio \_\_\_\_\_ dell'ASL \_\_\_\_\_ nel caso di accertamenti eseguiti dal Servizio stesso singolarmente o congiuntamente con le Guardie Particolari Giurate dell'**Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_;
  2. dalle Guardie Particolari Giurate dell'**Associazione Protezionistica e Zoofila Riconosciuta** \_\_\_\_\_ nel caso di accertamenti eseguiti dalle Guardie stesse esclusivamente nel territorio dei Comuni e/o Comunità Montane aderenti al protocollo per la **prevenzione e la repressione delle infrazioni alle norme di protezione degli animali**;

16. in caso di rilievo di illeciti o sospetti di carattere penale, ai fini di procedere alla comunicazione della notizia di reato all’Autorità Giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale) si disporrà, ove necessario, ad ulteriore accertamento tecnico-veterinario a cura Servizio \_\_\_\_\_ dell’ASL \_\_\_\_\_;
17. il presente protocollo di collaborazione avrà efficacia per un anno dalla data di stipula e potrà essere rinnovato.

Per l’ASL \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_  
Dr. \_\_\_\_\_

Per l’Associazione Protezionistica  
e Zoofila Riconosciuta \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Le possibili evoluzioni**

Sinergia fra Prefetture, Questure, Regione, AA.SS.LL. e Associazioni animaliste su formazione, coordinamento attività, formalizzazione deleghe, razionalizzazione del servizio e controllo sul corretto svolgimento della vigilanza. Condivisione dell'organizzazione raggiunta con i Comuni, Comunità Montane, Province, Forze di Polizia locale e statale (anche ai fini del coordinamento di cui al D.M. 23/03/2007) e Procure della Repubblica competenti per territorio. Ottimizzazione dell'uso delle risorse umane disponibili.

### **Elenco allegati**

- Questura di Roma “Chiarimenti e direttive concernenti le attività di vigilanza volontaria zoofila e l’utilizzo di uniformi, fregi ecc;
- Pronunciamento sull'attribuzione di polizia giudiziaria alle guardie volontarie in materia venatoria della provincia di PESARO URBINO del 27 febbraio 2007 redatto dal Sostituto Procuratore Generale dott. Manfredi Palumbo;
- Articolo “qualifica delle guardie volontarie giurate di associazioni a tutela dei beni faunistico ed ambientali; uso degli strumenti di segnalazione.” di Francesco Cardona Albini (magistrato);
- Provincia di Torino “Bando corso di formazione anno 2008 per aspiranti guardie ecologiche volontarie;
- Articolo “Guardie giurate ed Istituti di vigilanza” di Ciro Pacilio.